

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCAGLIA

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	55, 56	BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	64
ROMANATO	56	MORO DINO	64
		SANNA	64
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Votazione segreta:	
Tutela e valorizzazione della zona archeologica dell'antica Paestum (329)	56	PRESIDENTE	65
PRESIDENTE	56, 59, 60, 61, 62	<hr/>	
BADALONI MARIA	61	La seduta comincia alle 9,40.	
COMPAGNA	61	BORGHI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
LOPERFIDO	60	(È approvato).	
MORO DINO	60	Comunicazioni del Presidente.	
PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	62	PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giomo è sostituito dal deputato Bonea per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.	
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	56, 62	Desidero informare, altresì, la Commissione che per quanto concerne il problema dei professori fuori ruolo — questione in merito alla quale si era concordato di interpellare il Senato — l'altro ramo del Parlamento sta procedendo all'esame dei vari provvedimenti ad esso relativi. Non ho ritenuto, d'altra parte, che fosse il caso di insistere per un diverso orientamento, stante il fatto che abbiamo oggi all'ordine del giorno due provvedimenti aventi carattere di urgenza e che siamo solle-	
ROMANATO	59		
SANNA	61		
TODROS	61		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici della legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (574)	62		
PRESIDENTE	62, 64, 65		
BERTÈ, <i>Relatore</i>	62, 64		

citati dal Presidente della Camera a rapidamente iniziare ed esaurire l'esame del decreto-legge relativo agli esami di Stato.

Credo sia opportuno che io legga la lettera in questione: « Onorevole Presidente, come le è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di giovedì 13 febbraio u. s., un decreto-legge concernente un nuovo ordinamento degli esami di Stato. Mi è stato comunicato che il disegno di legge di conversione in legge di detto provvedimento sarà presentato alla Camera all'inizio di questa settimana. Poiché esso sarà subito stampato ed assegnato, la prego di convocare quanto prima sia possibile la Commissione VIII per un sollecito esame, che non si protragga oltre il 20 febbraio p. v., essendo proposito della Presidenza la iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento nel corso della settimana di lavoro che va dal 24 al 28 p. v. ».

Noi siamo ossequienti alla richiesta del Presidente della Camera. Il che non significa, evidentemente, che la Commissione non debba impiegare, nell'esame del provvedimento in questione, tutto il tempo che riterrà opportuno.

ROMANATO. Sono un po' sorpreso, onorevole Presidente, delle sue affermazioni circa gli insegnanti fuori ruolo. Da quanto in questa sede detto dall'onorevole Ministro Sullo, mi pareva fosse implicito che l'esame dei vari provvedimenti sarebbe iniziato, questa volta, nella nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il Ministro Sullo disse di concordare la sede con l'altro ramo del Parlamento.

ROMANATO. Sono due legislature che sul problema in questione esistono provvedimenti sia alla Camera che al Senato. E mai una proposta di legge al riguardo è stata discussa prima alla Camera poi al Senato. Occorre anche dire che in proposito l'altro ramo del Parlamento non si è mai mostrato particolarmente aperto; abbiamo dovuto rielaborare con estrema fatica — l'amico Rosati deve certamente ricordarlo — il lavoro dallo stesso fatto.

PRESIDENTE. Accolgo la segnalazione. Io ero appena stato eletto alla Presidenza della Commissione quando si iniziò a discutere dell'argomento. Mi era stato detto di concordare con il Senato il modo secondo il quale procedere, ed io l'ho fatto. Né mi era stata data alcuna indicazione circa la necessità di

insistere perché l'esame in questione avesse inizio alla Camera. D'ora in avanti, se la Commissione esprimerà dei desideri io mi atterrò fedelmente agli stessi, a cominciare da quelli cui ha ora fatto cenno l'onorevole Romanato.

Discussione del disegno di legge: Tutela e valorizzazione della zona archeologica dell'antica Paestum (329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela e valorizzazione della zona archeologica dell'antica Paestum », n. 329. Da parte della Commissione giustizia, bilancio ed agricoltura sono stati espressi, al riguardo, pareri favorevoli. Non sono, invece, ancora pervenuti quelli delle Commissioni II e IX.

Il relatore, onorevole Reale, ha facoltà di svolgere la relazione.

RÉALE GIUSEPPE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è questa una delle poche volte che la Commissione è chiamata a decidere su problemi connessi all'arte e all'archeologia. I nostri lavori insistono, infatti, quasi esclusivamente, su temi relativi all'istruzione, trascurando o non prestando notevole attenzione a settori che pure appartengono alla nostra competenza primaria. Vero è che a suo tempo fu costituita una Commissione, presieduta dal collega onorevole Franceschini, incaricata di condurre vasta e profonda indagine sull'intero settore artistico-archeologico. È altrettanto vero che ognuno di noi ha tre magnifici volumi, risultato finale della vasta e meritoria fatica, ai quali non sempre per altro si attinge.

Che un discorso del genere di quello che siamo chiamati oggi a fare — in ogni caso —, abbia una sua attualità, resta dimostrato dall'esistenza, anche alla nostra attenzione, di tutta una serie di temi ad esso riconducibili. Varrebbe la pena di ricordare — è un calabrese che lo ricorda — la particolare attenzione che va posta, in quella regione, alla zona di Sibari, oggetto di opposte valutazioni.

Lo stesso disegno di legge al nostro esame è antico per lo meno di 9 anni. Nel 1961 furono infatti presentate due proposte di legge, ambedue tendenti a risolvere il problema della tutela e della valorizzazione della zona archeologica di Paestum: una di iniziativa del defunto onorevole De Martino e di altri colleghi di parte democristiana, e l'altra proposta dall'onorevole Granati, comunista. Non ebbero però fortuna, così come la stessa cosa av-

venne per ben due successivi disegni di legge governativi, e per una proposta che portava le firme dell'onorevole Sullo e dell'onorevole Lettieri.

Il discorso torna oggi ad essere riproposto. Ci troviamo di fronte alle difficoltà che lo stesso ha nel passato incontrate, ed alla viva esigenza, nel contempo, di pervenire ad un superamento dell'attuale situazione, dando alla soluzione che sarà presa quei contenuti di conservazione archeologica, di sviluppo turistico, di rispetto delle istanze sociali delle comunità interessate — in una volontà unitaria di composizione — che la stessa richiede.

Il problema della zona di Paestum è emerso dopo l'ultima guerra. Precedentemente, infatti, ci aveva pensato la malaria a tener lontani dalla stessa abitanti ed interessi.

L'ultimo provvedimento legislativo riferito alla zona in questione è quello proposto dall'onorevole Zanolli Bianco n. 220 del 5 marzo 1953. È il documento legislativo al quale occorre fare riferimento e che in sostanza può riassumersi nel vincolo che la legge intendeva porre al di là della cinta muraria di Paestum, comprendente i famosi templi, per una profondità di mille metri. Vi è da dire che la cinta muraria in questione ha un perimetro di cinque mila metri.

È da ricordare, per una buona intelligenza del testo, che all'interno di queste mura esiste l'abitato, con un cinema, dei bar, dei complessi che vanno considerati. La legge Zanolli Bianco prevedeva una zona all'interno delle mura, dove esiste un agglomerato urbano, e, al di là, una zona di rispetto della profondità di 1000 metri. Questa è la situazione attuale, quale prevista dalla legge citata.

Prima di inoltrarci in un discorso su ciò che propone il disegno di legge al nostro esame, pare evidente l'opportunità di considerare la legge Zanolli Bianco per quanto ha determinato di non positivo. Essa non ha risolto, anzitutto, il problema della piena disponibilità del terreno entro le mura dell'area della città antica. Pur imponendo una zona di rispetto della profondità di un chilometro, non ha avviato a soluzione il problema all'interno della cinta muraria, per cui oggi si pone la necessità di risolvere la questione dell'espropriazione dei terreni all'interno di detta cerchia: ciò proprio perché sia possibile continuare nell'opera di ricerca archeologica, per altro oggi agevolata anche dal fatto che è stato spostato più a nord, oltre la cinta, il tracciato della strada statale n. 18, che precedentemente, invece, l'attraversava.

Devo a questo punto fare rilevare, per inciso, la scarsa chiarezza del grafico posto al termine del disegno di legge. Tra l'altro, mentre nel testo si parla di tratteggi a strisce verticali ed orizzontali, detti tratteggi poi nella planimetria non si riscontrano. Probabilmente ciò sarà stato determinato da difficoltà tipografiche. Comunque, per una migliore comprensione, mi sono munito di una planimetria fornita dalla direzione generale delle antichità e belle arti.

Dicevo, dunque, che la prima critica che può essere mossa alla legge Zanolli Bianco è di non avere risolto il problema all'interno della cinta muraria, non favorendo un più intenso lavoro di ricerca quale sarebbe stato consentito anche dallo spostamento a nord del tracciato della strada statale n. 18. Il secondo elemento di critica alla legge Zanolli Bianco — che, come ho già detto, è oggi la sola vigente in materia — è quello di non avere apportato alcun rimedio ai deturpamenti in atto. Mi riferisco in particolare al complesso industriale della società Cirio, la cui presenza nella zona determina, soprattutto nel periodo estivo, un notevole traffico di mezzi pesanti e l'ammucchiarsi di rifiuti nella zona all'altezza del tempio di Nettuno, con conseguente danno facilmente immaginabile per la valorizzazione turistica della zona. Ed è evidente che è proprio la volontà della valorizzazione turistica che deve presiedere al nostro lavoro: non si tratta, infatti, nel caso, soltanto della valorizzazione archeologica dei luoghi e della conservazione e difesa di questo patrimonio, ma si tratta anche di favorire quell'afflusso turistico che costituisce uno degli elementi più importanti dell'economia della zona. E, quando parlo di valorizzazione turistica, vorrei subito chiarire che, nel caso, non si tratta di un turismo tipo gita in campagna, ma di un turismo autentico, di quello vero, alla ricerca del mondo della nostra civiltà quale si è venuta determinando nei secoli: un turismo quindi particolarmente rilevante, sul quale già altre volte è stato posto l'accento in questa Commissione.

Ma, oltre agli aspetti non soddisfacenti connessi con l'archeologia e col turismo, la legge Zanolli Bianco ha avuto anche implicanze negative sul piano giuridico. Vi sono state contestazioni giuridiche, ma senza esito. Vi è anche da dire che alcune costruzioni, tipo autostello, non hanno trovato la loro sede più acconcia, là dove sono posti, mentre probabilmente uno spostamento di alcune centinaia di metri avrebbe potuto determinare orientamenti diversi.

Passando ora al disegno di legge, esso si compone, di una parte di carattere generale, di una parte di carattere amministrativo e di una terza di carattere giuridico. Sento il dovere di esporre, quale relatore, alla Commissione questo fatto in modo che essa possa considerare l'opportunità che il disegno di legge abbia soltanto carattere generale.

L'articolo 1, che interessa la zona al di dentro della cinta muraria e un'area contigua, fa divieto di eseguire nuove costruzioni di qualsiasi specie. La Commissione giustizia fa osservare in proposito che sarebbe opportuno sostituire alla parola « eseguire » l'altra: « iniziare ». Ciò perché la parola « eseguire » può implicare un giudizio su un'attività iniziata, mentre in effetti si vuole insistere sulla necessità di non consentire l'inizio di alcuna opera. L'articolo 1, sempre al primo comma, delimita la zona di divieto ad est, a nord, ad ovest e a sud. Non mi soffermerò su questi limiti in maniera particolare, perché ciò, al fine di potere esprimere un giudizio valido, richiederebbe una conoscenza specifica della zona.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la Commissione d'indagine effettuò una visita nella zona; mi sono fatto dovere di rilevare il resoconto di quella visita e le proposte che furono presentate, di modo che le stesse possano costituire una base di partenza per la nostra discussione circa la delimitazione della zona da sottoporre a vincolo. Se però noi intendiamo dare al disegno di legge il carattere imperativo di una determinazione specifica — cosa che, invece, a mio avviso, parrebbe in via ordinaria doversi affidare all'autorità amministrativa — sarebbe doveroso da parte nostra effettuare una visita della zona. A me sembra, tuttavia, che determinazioni così specifiche, come questa di cui al primo comma dell'articolo 1, non dovrebbero essere recepite in un dettato legislativo — e in questo caso, allora, la necessità di una nostra visita non si porrebbe —. Tali indicazioni andrebbero lasciate all'amministrazione dello Stato. Infatti, ove noi procedessimo ad una determinazione specifica così come il disegno di legge propone, dovremmo successivamente, qualora si dovessero reperire in zone diverse da quelle contemplate, altri resti archeologici, bisognerebbe necessariamente intervenire con altra legge, perché, altrimenti, queste eventuali nuove scoperte resterebbero fuori dell'ambito della prescrizione legislativa.

Comunque, qualunque sia la decisione che la Commissione vorrà prendere, è indispensabile che la nostra azione sia rapida, perché

non può essere ulteriormente consentita una situazione quale quella attuale, regolata da una legge i cui aspetti negativi mi sono permesso di esporre.

Ora, continuando nell'esame dell'articolo 1, all'ultimo comma è fatto divieto di scavare nell'interno della cinta muraria oltre la profondità di 30 centimetri; ciò perché resti archeologici quasi si direbbe emergono sul piano della campagna; non può non essere quindi prevista una limitazione di questo genere, sinò appunto a 30 centimetri: quanto basta all'ortolano per lavorare il campicello.

L'articolo 2 fa divieto di apportare modifiche di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio, alle costruzioni in atto esistenti nella zona indicata nel precedente articolo, senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 3 riguarda la zona esterna alla cinta muraria. Qui il regime vincolistico è necessariamente meno rigido, in quanto prevede alcune costruzioni, rese tra l'altro necessarie da esigenze turistiche. Non voglio fare un esame della validità o meno del provvedimento in vigore relativamente alla prescrizione dei mille metri — cui ho già accennato — ma è certo che esso aveva anche degli aspetti positivi. È evidente che il turista di cui si ragiona non può restarsene sotto il sole che picchia a 40 gradi, come un pioniere del settecento, senza trovare un minimo di ospitalità. Ciò impone, pertanto, l'opportunità di considerare se sia possibile realizzare delle costruzioni che, sottoposte all'osservanza di particolari vincoli da parte della soprintendenza alle antichità, trovino modo di inserirsi nel contesto generale del paesaggio senza disturbarlo. Pertanto, con l'articolo 3, dopo essere stata anche in questo caso dettagliatamente delimitata la fascia esterna alla cinta muraria, si consentono costruzioni in lotti non inferiori a quattro ettari, con volume non superiore a 1000 metri cubi e con altezza non superiore a metri 4,50.

Poi, successivamente, il secondo comma dell'articolo 3 afferma: « Nella zona di cui al precedente comma, limitatamente a tutta l'area ad est della deviazione della strada statale n. 18, e a due fasce, della profondità ciascuna di metri 50, sui due lati della strada comunale Lupata e della strada comunale Licinella, sono consentite costruzioni di altezza non superiore a metri sette, di volume non superiore a mille metri cubi e la cui area coperta non superi il quarantesimo della superficie del lotto ».

Sono limitazioni e indicazioni notevolissime, che tendono a risolvere i problemi della tutela e della valorizzazione della zona e che tengono conto delle esigenze del turismo di cui si è parlato. Sono i temi di fondo del disegno di legge, che comportano, peraltro, delle implicazioni di vario genere alle quali non è possibile sottrarsi.

È opportuno che il discorso dei mille metri resti ancora valido? È giusto che si operi in tale profondità? Il disegno di legge mostra di comprendere talune esigenze e di non poter insistere in questa direzione. Il consentire, cioè, la realizzazione urbanistica cui ho fatto riferimento si traduce, in sostanza, in una volontà di modifica del provvedimento legislativo del quale ho accennato. Tale modifica implica delle conseguenze. Ecco, infatti, che all'articolo 4 viene detto che i piani territoriali, urbanistici e paesistici debbono attenersi — e non viceversa — alle prescrizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge. È su questo punto che il parere della IX Commissione lavori pubblici appare di tutta necessità per il nostro lavoro.

Si pongono poi dei problemi di ripristino, conservazione e valorizzazione dell'ambiente archeologico all'esterno della cinta muraria, vale a dire si accenna alla possibilità dell'esproprio (l'articolo 5 parla di: « espropriazione degli immobili situati nelle zone indicate negli articoli 1 e 3 »). Viene successivamente detto che alle sistemazioni arboree provvede la soprintendenza alle antichità, con la collaborazione dell'ispettorato regionale delle foreste.

Con l'articolo 6 si fissa in 1.500 milioni di lire la somma massima a disposizione per procedere alle espropriazioni in argomento. Vi è da dire che devono essere modificati gli aspetti formali di detto articolo 6, in relazione alle fonti alle quali si vuole attingere (in particolare, la Cassa per il mezzogiorno). La copertura in questione lascerebbe pensare che un piano di esproprio sia già stato predisposto dall'amministrazione, se non in forma definitiva, per lo meno in maniera orientativa; il che costituirebbe, ovviamente, un elemento di conoscenza ulteriore per le determinazioni del caso.

Segue la parte relativa alle sanzioni. Sono previste sanzioni notevoli per coloro che, in deroga agli articoli 1, 2 e 3 della legge, intraprendano lavori. Le stesse raggiungono però un'incidenza un po' troppo elevata per quel povero agricoltore che abbia scavato ad una profondità superiore ai 30 cm., quando è prevista la reclusione e la multa di un milione.

Probabilmente al riguardo occorrerà trovare il modo di intervenire.

Un'ultima considerazione, in materia di sanzioni, sottopongo all'attenzione della Commissione, per le conseguenze che vorrà tirarne. Coloro che hanno violato la legge n. 220, realizzando delle costruzioni, possono essere, in base al disegno di legge che stiamo esaminando, soggetti alla demolizione delle opere ed al ripristino dell'ambiente preesistente. Altri che, pur legati al rispetto della legge n. 220, hanno costruito, in base alla nuova determinazione, potrebbero trovarsi fuori di detti limiti e non essere, dunque, soggetti all'onere del ripristino. Per motivi di equità mi pare che il discorso andrebbe riconsiderato, onde dare un contenuto di giustizia alle soluzioni e dell'uno e dell'altro caso.

Conclusione. Il disegno di legge ha una sua urgenza, per consentire un armonico sviluppo della zona, dal punto di vista archeologico, turistico e sociale. Si pone il discorso di Paestum anche come motivo di esemplare decisione per altre zone. Come dicevo in apertura, noi non abbiamo di raro legiferato su questa materia. Intervenimmo per Aquileia e fu fatto positivo. Siamo intervenuti per l'abbazia di Pomposa. Ma sono stati dei casi isolati. Penso che in tema di soluzione del problema della tutela archeologica e della valorizzazione del paesaggio di Paestum, la Commissione abbia la libertà di decidere subito o di considerare, nella interezza, anche gli aspetti del problema inerenti ad altre regioni.

Vi sono i barbari in casa, si è detto. Credo che occorra tener conto di tale affermazione, senza peraltro ignorare quelle che sono le esigenze del paese, sotto il profilo della sua crescita sociale, che, in fondo, è quella che soprattutto interessa.

Il discorso sulla ricerca di soluzioni che valgano a superare un problema intorno al quale da tanti anni la Commissione è impegnata, mi pare di tutta considerazione. Accanto ad esso pare auspicabile un'indicazione di lavoro definitiva, valedole per tutte le altre zone, ugualmente interessate sotto il profilo archeologico, turistico, sociale.

Il relatore si permette, pertanto, di esprimere un parere largamente favorevole al disegno di legge, con la considerazione di quegli aspetti che sono emersi e sui quali si è soffermato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANATO. A parte la stesura degli articoli — tale che, come diceva l'onorevole re-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1969

latore, è così difficile orientarsi che bisognerebbe andare sul luogo —, desidero fare una osservazione di carattere generale: è proprio necessario (dichiaro la mia incompetenza in proposito) che si predisponga un disegno di legge così dettagliato per la tutela e la valorizzazione della sola zona di Paestum? In caso affermativo, dovremmo predisporre centinaia di altre leggi, perché centinaia sono le situazioni più o meno analoghe a quella di Paestum. Non sarebbe pertanto più opportuno elaborare un provvedimento di carattere generale che riguardi tutto il patrimonio artistico, la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle zone archeologiche, lasciando alle autorità ministeriali di precisare con proprie ordinanze o circolari le singole zone a cui questo disegno di legge di carattere generale si indirizza? E oltre ai dettagli che si riferiscono alla delimitazione della zona, vi sono molti altri elementi che a me sembra superfluo inserire in un dettato legislativo, come all'articolo 11, dove è sancito che il soprintendente alle antichità può chiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica per la esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge, o all'articolo 12, dove si stabilisce che il sindaco del comune di Capaccio deve affiggere manifesti murari contenenti il testo della legge. Ma, al di là di questi elementi particolari, ritengo che, se approvassimo un disegno di legge di questo genere, dovremmo successivamente esaminare una serie di altri disegni di legge, centinaia forse, per tutte le altre zone che hanno analoghi problemi. Pregherei, pertanto, la Commissione e il rappresentante del Governo di esaminare la possibilità di elaborare un provvedimento di carattere generale, affidando al Ministero della pubblica istruzione l'emanazione delle norme attinenti alle singole zone.

LOPERFIDO. Per le stesse considerazioni alle quali ha accennato l'onorevole Romanato, anche il nostro gruppo è dell'avviso che non si debba procedere all'esame di questo disegno di legge. Lei stesso, onorevole Presidente, ebbe a dichiarare al Senato, in occasione della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, che stava terminando i propri lavori una Commissione appositamente istituita, incaricata di predisporre per conto del Governo proposte di carattere generale relativamente alla tutela, alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico italiano.

PRESIDENTE. Non mi risulta di avere fatto una dichiarazione di questo genere.

LOPERFIDO. Ho letto la dichiarazione alla quale mi sono riferito nei verbali della seduta al Senato. Si trattava della Commissione Papaldo.

In relazione anche agli impegni assunti dal Governo di presentare alle Camere questo provvedimento di carattere generale, tante volte sollecitato e lungamente atteso, non ci pare che sia opportuno esaminare nei suoi contenuti questo disegno di legge, pure al di là di ogni considerazione di merito inerente alla farraginosità, alle complicazioni, alle possibili diverse interpretazioni che esso consentirebbe. Direi quasi che questo disegno di legge sembra fatto apposta per rendere possibili scappatoie di ogni sorta e di ogni genere a chiunque sia interessato ad intervenire sul territorio.

Ma, oltre a tutto questo, desidero porre un'altra considerazione di carattere pregiudiziale. La Commissione lavori pubblici ha deliberato all'unanimità di chiedere l'esame congiunto con la nostra Commissione del disegno di legge. Il nostro gruppo fa sua questa proposta.

Un'ultima osservazione. È vero che il problema di Paestum presenta aspetti particolari e merita una particolare considerazione rispetto ad altri problemi; ma ciò non toglie che il problema di Paestum possa essere inserito, valutando opportunamente questa eccezionalità, in un provvedimento di carattere generale, anche perché in questo quadro si potrebbero da parte del Governo più ampiamente concretizzare adeguati interventi; con una somma abbastanza modesta — secondo calcoli fatti, circa tre miliardi — si potrebbero espropriare le aree necessarie e concretare finalmente un'azione di valorizzazione e di promozione della zona archeologica e delle sue rilevanze turistiche, che ritengo importantissime pur non condividendo la distinzione tra turismo di classe e turismo « di campagna », prospettata dall'onorevole relatore.

Per tutte queste considerazioni proponiamo il rinvio dell'esame del disegno di legge e invitiamo l'onorevole Presidente a compiere i passi opportuni perché il provvedimento venga esaminato congiuntamente dalla nostra e dalla Commissione lavori pubblici.

MORO DINO. Concordo con le considerazioni formulate dagli onorevoli Romanato e Loperfido. Ricordo a questo proposito che recentemente al convegno di « Italia Nostra »,

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1969

che ha messo in luce la drammaticità della situazione nella quale versa il patrimonio del nostro paese — ovviamente connesso con implicazioni panoramiche e con la tutela del paesaggio —, il Presidente del Consiglio assunse l'impegno di elaborare un disegno di legge per la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio. Anzi, in proposito, vorrei invitare l'onorevole Presidente a farsi interprete presso il Governo del desiderio della Commissione per una sollecita presentazione del predetto provvedimento.

Temo però che, in attesa di queste disposizioni di carattere generale, se non interveniamo settorialmente, la situazione di luoghi specifici come questo di Paestum, andrà ulteriormente peggiorando. Non sarei, quindi, favorevole al rinvio della trattazione di questo problema in attesa di un disegno di legge di carattere generale. Riteniamo che il problema di Paestum debba essere discusso.

Però, onorevole Presidente, noi formuliamo a nostra volta la richiesta che il disegno di legge in questione venga discusso dalla nostra Commissione unitamente alla Commissione lavori pubblici. Senza entrare nel merito del provvedimento, desidero unicamente far rilevare che, all'articolo 3, si stabiliscono norme sulle quali non mi sentirei di pronunciarmi. Al primo comma, si afferma che sono consentite costruzioni in lotti non inferiori a quattro ettari, con volume non superiore a mille metri cubi e con altezza non superiore a metri 4,50. Io non sono in grado di stabilire se detti limiti, entro i quali possono essere consentite costruzioni, siano tali da fornire per Paestum delle reali garanzie, o se, invece, non siano tali da portare un turbamento irreparabile nella zona. Si dice ancora che, al di là di una determinata distanza, sono consentite costruzioni di altezza non superiore ai sette metri. Sette metri, onorevoli colleghi, in una zona archeologica possono essere troppi. Si può, ad un certo momento, impedire la vista dei templi. Io pongo degli interrogativi, esprimo delle perplessità.

È ancora affermato, all'articolo 4, che, in ogni caso, i piani territoriali, urbanistici e paesistici debbono rispettare gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento. Esiste, cioè, una connessione precisa con la legge urbanistica, di cui si è occupata la Commissione lavori pubblici.

Per tutte queste considerazioni, onorevole Presidente, vorrei invitare i colleghi ad accogliere la proposta di discussione a Commissioni congiunte che ci viene dalla Commissione lavori pubblici, esprimendo nel con-

tempo l'esigenza, vivamente sentita dal mio gruppo, di portare sollecitamente a termine la discussione stessa.

COMPAGNA. Pur riconoscendo la validità generale di quanto detto dall'onorevole Romano, vorrei far rilevare come l'urgenza relativa al particolare provvedimento al nostro esame sia soprattutto data dalla esigenza di demolire diverse costruzioni. Se noi, dunque, accantonassimo il disegno di legge su Paestum, in attesa del provvedimento generale, finiremmo col non poter demolire più niente.

Direi che quel che ci piace, nel disegno di legge al nostro esame, è proprio la promessa demolitiva che lo stesso contiene...

TODROS. Questo provvedimento, onorevole Compagna, potrebbe compromettere una zona di particolare interesse archeologico.

COMPAGNA. La pregherei, dunque, onorevole Presidente, di fare in modo che la riunione congiunta della nostra Commissione con quella dei lavori pubblici, che da più parti si richiede, possa avvenire entro il più breve tempo, così da arrivare ad un sollecito varo della legge.

PRESIDENTE. Penso che i colleghi siano forse troppo ottimisti circa la possibilità delle Commissioni congiunte di procedere rapidamente nell'esame di progetti di legge. Sappiamo quanto sia laborioso l'esame di un provvedimento in questa sede.

SANNA. Concordo con la richiesta avanzata dalla Commissione lavori pubblici e da alcuni colleghi della nostra parte perché si arrivi ad una deliberazione comune in questa materia, tenuto conto che vi è da decidere su aspetti tecnici che non sono strettamente di nostra competenza.

BADALONI MARIA. Mi domando il perché di una discussione a Commissioni congiunte dal momento che siamo chiamati a decidere su una legge di tutela, e che non prevede, perciò, la procedura in questione. Le norme relative al disegno di legge riguardano semplicemente il Ministero della pubblica istruzione. Di solito, si va a competenza mista quando si è di fronte a lavori che concernono, oltre che la pubblica istruzione, anche altri ministeri. Ma non è questo il caso.

TODROS. Noi abbiamo chiesto la discussione a Commissioni congiunte perché vor-

remmo, in sede di esame e di modifica del provvedimento di legge — che ha una storia molto lunga, i cui precedenti sono da ricercarsi nella legge Sullo —, introdurre, per la zona in questione, delle definizioni che non siano unicamente di confini entro i quali si possono fare o non fare determinate cose.

Tra l'altro, vi è da decidere su quantità di fabbricazioni che sono valutabili, nelle loro incidenze effettive nella zona, soprattutto dalla Commissione lavori pubblici, come diceva giustamente il collega Moro. Ci si richiama, poi, a piani urbanistici per imporre agli stessi un adeguamento del disegno di legge. Mi pare che, semmai, le posizioni dovrebbero essere rovesciate.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Sono stati messi in luce, dagli interventi, due temi: quello relativo ad una considerazione generale del problema archeologico — che io mi ero promesso di sottoporre all'attenzione dei colleghi — e quello concernente la necessità di rapidamente intervenire su Paestum, anche in condizione di esame a Commissioni congiunte.

Il relatore è d'accordo su detta posizione di indifferibilità dell'esame del provvedimento relativo a Paestum, come sente vive le necessità di soluzione generale cui si è fatto cenno e che del resto sono state tenute presenti nell'impegno assunto dal Presidente del Consiglio.

In attesa del disegno di legge generale, pare al relatore di dover insistere sull'urgenza di porre mano all'esame del provvedimento su Paestum; a Commissioni congiunte o meno (questo lo stabilirà altri, non essendo nella mia responsabilità di decidere), purché si arrivi presto ad una soluzione che eviti ulteriori deturpamenti della zona.

PELLICANI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo con il relatore circa l'esigenza di una legge generale, ma sono altrettanto d'accordo sull'urgenza di provvedere all'approvazione del presente disegno di legge a tutela del patrimonio di Paestum. Pur condividendo le obiezioni mosse dalla onorevole Badaloni circa la competenza della Commissione lavori pubblici, non essendo di pertinenza del Governo una decisione al riguardo, non avrei alcuna obiezione a che la Commissione si dichiarasse per la sede congiunta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata avanzata proposta formale di trasferire alle Commissioni congiunte, istruzione e lavori

pubblici, l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Debbo dire che trovo un po' strano che la Commissione istruzione, investita in via primaria di questo compito, senta il bisogno di essere integrata dalla Commissione lavori pubblici e non ritenga sufficiente il parere che la stessa è tenuta a fornirle. Dal momento che si intende procedere ad un esame rapido, sia pure approfondito, del disegno di legge, sembra a me che la strada da percorrere sia quella di attendere certo il parere della IX Commissione, ma di insistere perché la competenza primaria resti sempre alla nostra Commissione.

Pongo, comunque, in votazione la proposta di chiedere di trasferire l'esame del provvedimento in discussione alle Commissioni congiunte istruzione e lavori pubblici.

(È approvata).

Rinvio, pertanto, l'esame del disegno di legge, in attesa di una decisione in merito della Presidenza della Camera.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM) », n. 574.

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 16 ottobre 1968.

Comunico che la X Commissione ha espresso, in merito, parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTÈ, Relatore. Il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato dalla VI Commissione del Senato. Gli onorevoli colleghi sanno che con regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, agli allievi delle scuole dell'Ente Nazionale Educazione Marinara erano

stati riservati taluni benefici che consistevano nella possibilità di essere ammessi agli esami per il conseguimento del titolo professionale marittimo prima del raggiungimento dell'età e di altri requisiti prescritti. Successivamente, con la legge 21 marzo 1958, n. 314, gli stessi benefici sono stati estesi anche ai licenziati dagli istituti professionali di Stato e da altri istituti per le attività marinare. Si deve rilevare, però, che tra i titoli professionali elencati all'articolo 1 della legge n. 314 non è compreso quello di « meccanico navale di prima classe ». Sembra che l'esclusione dipenda soprattutto dal fatto che nel periodo nel quale si è predisposta la legge non era in atto una sufficiente organizzazione di tutta l'istruzione professionale nel settore marittimo. Ora si deve invece riconoscere che il meccanico navale di prima classe svolge un'attività sempre più importante e si deve pure riconoscere che siamo carenti di personale di questa categoria.

Per informazione dei colleghi, aggiungerò che l'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, prevedeva i benefici dei quali ho parlato per altre figure di operatori marittimi, come il padrone marittimo per il traffico, il padrone autorizzato al piccolo traffico, il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea e il meccanico navale di seconda classe per motonavi.

Quali sono i compiti del meccanico navale di prima classe? Li desumiamo dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678. L'articolo 270 del decreto recita:

ART. 270.

Meccanico navale di prima classe.

« Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2) avere compiuto i ventuno anni di età;
- 3) possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attività marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorità predette;
- 4) avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di na-

vigazione al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;

5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina o di navigazione, un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

La frequenza del corso integrativo non è richiesta per i licenziati delle sezioni motoristi o meccanici navali degli istituti professionali per le attività marinare, indicati dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di prima classe può:

1) imbarcare:

a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio e potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;

b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;

c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;

2) assumere la direzione di macchina;

a) di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato tre anni di navigazione, di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;

b) di navi da passeggeri, in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui uno almeno in servizio di guardia in macchina;

c) di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina;

d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina.

I meccanici e motoristi navali della Marina militare provenienti dal servizio permanente, entro cinque anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe, purché abbiano effettuato, prima del congedamento, una navigazione complessiva di quattro anni in servizio di macchina ».

Gli onorevoli colleghi sanno che negli ultimi anni, soprattutto dopo la istituzione della scuola media unica, molti istituti professionali hanno istituito una sezione di qualifica di meccanico navale di prima classe: si tratta di sezioni che contemplano un piano di studi di tre anni; ci troviamo dunque di fronte a persone che escono dalla scuola con una preparazione maggiore e certamente più qualificata di quanto non avvenisse in passato.

È proprio da queste constatazioni che prende spunto il disegno di legge. Soltanto a scopo di tranquillizzare chi potesse avere qualche preoccupazione, ricorderò che ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1958, n. 314, il conseguimento del titolo professionale rimane subordinato, oltre che al raggiungimento di tutti i requisiti di navigazione, anche al superamento di una prova pratica per l'accertamento della idoneità.

Per i motivi che ho elencato, in qualità di relatore, invito gli onorevoli commissari ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

SCIONTI. Desidero dichiarare che il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, che d'altronde rientra nella logica delle cose: una situazione particolare, alcuni rabberciamenti, e provvedimenti parziali che servono a mantenere in piedi un determinato stato di cose.

L'osservazione che vorrei fare va, per altro, al di là del provvedimento in esame. Noi ci troviamo ad approvare una piccola legge, di un solo articolo, i cui elementi nuovi sono estremamente limitati, nel momento in cui gli istituti professionali sono in ebollizione. Gli studenti degli stessi avanzano una lunga serie di richieste. Ebbene non vi è alcuna rispondenza tra il limite delle nostre operazioni e la grandezza e l'importanza dei problemi proposti e delle attese degli studenti e della scuola.

Come ho già detto, noi approveremo il disegno di legge, non essendoci ragioni di contenuto per fare altrimenti; ma non possiamo non denunciare un continuo rinvio delle soluzioni di problemi che diventano sempre più scottanti e di fronte ai quali abbiamo precise responsabilità.

SANNA. Dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge.

MORO DINO. Preannuncio sul provvedimento anche il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTÈ, Relatore. Il relatore prende atto con piacere delle dichiarazioni degli onorevoli Scionti, Sanna e Moro, ma desidera a sua volta dire — prima del passaggio agli articoli — che si sta effettivamente approvando un disegno di legge che non si può non approvare (data la sua evidente giustezza), ma che concerne un fatto estremamente circoscritto. E ciò in un momento in cui il problema dell'istruzione professionale in Italia è divenuto esplosivo.

Tutti noi abbiamo più volte detto che tra i grossi appuntamenti mancati nelle precedenti legislature vi è quello di una sistemazione — oggi non più dilazionabile — del settore dell'istruzione professionale, cui il sottoscritto desidererebbe veder riconosciuta dignità di autentica scuola superiore.

È proprio con questo spirito che il relatore desidera sollecitare il Governo perché al più presto si affronti la materia in questione, sulla quale un ritardo non è più tollerabile.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Condivido in pieno l'urgenza e la necessità di un provvedimento le-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1969

gislativo globale, capace di portare a soluzione il problema dell'istruzione professionale. I colleghi sanno, d'altronde, che vi è un preciso punto del programma di Governo che riguarda la sistemazione di tale importantissimo settore della istruzione pubblica. Accettiamo, dunque, in pieno, le sollecitazioni che ci vengono rivolte, che si inquadrano perfettamente nel programma del Governo, ed alle quali si risponderà secondo scadenze e priorità già precisate.

Desidererei, comunque, far osservare all'onorevole Scionti che il Governo era, e resta, ben lungi dal ritenere che questo provvedimento affronti o avvii a soluzione i gravi problemi dell'istruzione professionale. Va osservato al riguardo che il provvedimento è arrivato alla Camera il 16 ottobre 1968, prima della costituzione del presente Governo, e che solo per le vicende che tutti conoscono esso si presenta oggi alla discussione della Commissione.

Non vi è alcun tentativo da parte del Governo di nascondere la gravità del problema dell'istruzione professionale, nella moltiplicata complessità dei suoi aspetti: il provvedimento in esame risponde ad esigenze di equità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

« L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, è modificato come segue:

« I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonché dalle sezioni di qualifica per attività marinare, funzionanti presso gli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di « padrone marittimo per il traffico », « padrone marittimo per la pesca », « marinaio autorizzato al piccolo traffico », « marinaio autorizzato alla pesca mediterranea » e « meccanico navale di seconda classe per motonavi » di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.

I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di prima classe anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche ».

Poiché all'articolo unico non risultano essere stati presentati emendamenti, esso sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM) » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (574):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bertè, Borghi, Caiazza, Cattaneo Petrini Giannina, Dall'Armellina, Fusaro, Giannantoni, Bonea, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Mattalia, Menicacci, Meucci, Moro Dino, Pascariello, Racchetti, Raicich, Reale Giuseppe, Revelli, Rognoni, Romanato, Sanna, Scaglia e Scionti.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO